

STATUTO
(nuova versione in attesa di approvazione definitiva)

TITOLO I

NATURA E FINALITA'

Art. 1 – L'Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) di Fermo è un'istituzione ecclesiastica in collegamento con la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento. L'Istituto è posto sotto la responsabilità accademica della Facoltà stessa.

Art. 2 - L'Istituto è promosso dall'Arcidiocesi di Fermo ed è conforme all'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 28 giugno 2008.

a) L'Istituto ha sede in Fermo.

b) La Facoltà di Teologia della PUL conferisce i gradi accademici di Baccalaureato o Laurea in Scienze Religiose (ciclo triennale) e di Licenza o Laurea Specialistica in Scienze Religiose (ciclo quinquennale).

Art. 3 - L'ISSR di Fermo è un'istituzione accademica ecclesiastica che propone l'approfondimento e la trattazione sistematica, con metodo scientifico, della dottrina cattolica, attinta dalla divina Rivelazione e promuove la ricerca delle risposte agli interrogativi umani, alla luce della stessa Rivelazione, con l'ausilio delle scienze filosofiche, delle scienze umane e delle scienze delle religioni. Per questo motivo l'ISSR persegue come propria finalità la formazione teologica accademica di religiosi e laici:

- a) per un reale coinvolgimento dei credenti all'interno della Chiesa nell'opera di inculturazione della fede;
- b) per qualificare i docenti di Religione cattolica;
- c) per acquisire competenze professionali nella vita ecclesiale, nella vita civile e nella diversificata animazione culturale cristiana della società;
- d) per preparare le diverse ministerialità ecclesiali istituite e i candidati al diaconato permanente.

Art. 4 – La responsabilità della vita e della promozione dell'ISSR viene esercitata, secondo le diverse funzioni, dalle autorità comuni e dalle autorità proprie dell'Istituto, e si attua attraverso la sollecitudine per il corretto insegnamento della Dottrina cattolica, la promozione del livello accademico-scientifico dell'Istituto, la ricerca e la qualificazione del corpo docente, il sostegno economico dell'Istituto.

Art. 5 – L'Istituto è retto dalle norme approvate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica e dal presente Statuto.

TITOLO II

AUTORITA' ACCADEMICHE

Art. 6 - Le autorità accademiche dell'Istituto sono:

Le autorità comuni con la Facoltà:

- a) il Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense;
- b) il Decano della Facoltà di Teologia della PUL;
- c) il Consiglio di Facoltà.

Le autorità proprie dell'Istituto:

- d) il Moderatore;
- e) il Direttore dell'Istituto;
- f) il Consiglio d'Istituto.

Le autorità comuni

Il Gran Cancelliere

Art. 7 – Il Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense è il principale promotore della vita dell'Istituto. I suoi compiti sono:

- a) presentare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica il piano di studi e il testo dello Statuto dell'ISSR per la debita approvazione;
- b) informare la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l'attività dell'ISSR;
- c) nominare il Direttore, scelto tra una terna di docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà di Teologia e con il nulla osta del Moderatore.

Il Decano della Facoltà di Teologia

Art. 8 – Il Decano della Facoltà aiuta a sviluppare il coordinamento tra la Facoltà Teologica della PUL e l'Istituto. Al Decano spetta:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà per questioni riguardanti l'Istituto;
- b) regolare, congiuntamente ai Direttori degli ISSR, le questioni comuni;
- c) presiedere, personalmente o tramite un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado;
- d) presentare al Consiglio di Facoltà ogni anno informazioni e, ogni cinque anni, la relazione sulla vita e l'attività dell'Istituto, preparata dal Direttore, per l'approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla Congregazione per l'Educazione Cattolica;
- e) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'Istituto;
- f) partecipare al Consiglio d'Istituto direttamente o tramite un Delegato.

Il Consiglio di Facoltà

Art. 9 – Il Consiglio di Facoltà è un organo collegiale che, avendo il compito di determinare le linee generali dell'attività accademica della Facoltà, è responsabile della vita accademica dell'Istituto. Spetta al Consiglio di Facoltà:

- a) esaminare ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell'ISSR;
- b) esprimere il proprio parere circa l'idoneità dei docenti dell'ISSR in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
- c) esaminare ed approvare le informazioni che il Decano deve annualmente fornire sull'andamento dell'ISSR;
- d) verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell'ISSR, in particolare della biblioteca;
- e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISSR preparata dal Direttore;
- f) dare il benestare per la nomina del Direttore dell'ISSR;
- g) proporre al Gran Cancelliere che venga chiesta alla Congregazione per l'Educazione Cattolica la sospensione dell'ISSR qualora esso risultasse inadempiente.

Le autorità proprie

Il Moderatore

Art. 10 - Il Moderatore dell'Istituto è l'Arcivescovo di Fermo. Al Moderatore compete:

- a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
- b) nominare i docenti – acquisito il parere favorevole della Facoltà di Teologia – concedendo la *missio canonica* a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline;
- c) revocare la *missio canonica* o la *venia docendi*;
- d) dare il nulla osta per la nomina del Direttore;
- e) vigilare sull'andamento dottrinale e disciplinare dell'ISSR, riferendone al Gran Cancelliere;
- f) significare alla Facoltà di Teologia le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
- g) nominare il Vice Direttore, l'Economo e il Segretario dell'ISSR, se le circostanze lo suggeriscono, dopo aver sentito in merito il parere del Direttore;

- b) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell'ISSR;
- i) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, insieme con il Decano della Facoltà di Teologia e con il Direttore dell'Istituto.

Il Direttore

Art. 11. Il Direttore è nominato dal Gran Cancelliere, scelto tra una terna di docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà di Teologia e con il nulla osta del Moderatore.

Art. 12. Il Direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente. A lui compete:

- a) rappresentare l'ISSR davanti al Moderatore, alle autorità accademiche della Facoltà di Teologia e alle autorità civili;
- b) dirigere e coordinare l'attività dell'Istituto, particolarmente sotto l'aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;
- c) convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d'Istituto;
- d) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
- e) fornire le informazioni annuali al Decano e redigere la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISSR, da presentare al Consiglio di Facoltà;
- f) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, insieme con il Decano della Facoltà di Teologia e con il Moderatore;
- g) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d'Istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà di Teologia.

Il Consiglio d'Istituto

Art. 13 - Il Consiglio d'Istituto ha la responsabilità diretta e specifica dell'ISSR.

§1. Esso è composto da:

- il Direttore dell'Istituto, che lo presiede;
- il Vice Direttore
- il Segretario;
- i Docenti stabili dell'Istituto;
- due rappresentanti dei Docenti non stabili eletti annualmente dall'Assemblea dei Docenti, secondo i criteri definiti nel Regolamento;
- il Decano della Facoltà di Teologia o da un suo Delegato;
- il Delegato del Moderatore;
- due studenti ordinari dell'Istituto, eletti ogni anno secondo i criteri definiti nel Regolamento.

§2. Il Consiglio di Istituto decide con la maggioranza dei membri di diritto e, per quanto riguarda le questioni personali, con la maggioranza dei due terzi. Quando si tratta di questioni inerenti al corpo docente, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione.

§3. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Direttore almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.

§4. A detto organismo spetta:

- a) stabilire il piano di studi, il testo dello Statuto e del Regolamento dell'ISSR da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà;
- b) designare la terna di docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina del Direttore;
- c) proporre al Moderatore le nomine dei docenti;
- d) approvare la relazione quinquennale sulla vita e sull'attività dell'ISSR preparata dal Direttore.

TITOLO III

DOCENTI

Art. 14 – I Docenti dell'Istituto si dividono in stabili, che possono essere ordinari o straordinari, e non stabili, che possono essere incaricati o invitati.

Essi devono ricevere la *missio canonica* o la *venia docendi*.

Art. 15. Per le discipline ecclesiastiche, i Docenti stabili devono essere in possesso del congruo Dottorato conseguito in una Istituzione Ecclesiastica; per le discipline non ecclesiastiche il titolo richiesto è quello di secondo ciclo degli studi superiori;

Art. 16 – L'Istituto conta su un numero congruo di Docenti stabili.

- a) I Docenti stabili ordinari sono docenti assunti a titolo definitivo e a tempo pieno. Spetta al Docente stabile ordinario: occuparsi della ricerca scientifica, attendere alle mansioni d'insegnamento e all'assistenza accademica degli studenti, partecipare attivamente alla vita della Facoltà e in particolare agli organismi collegiali.
- b) L'incarico di Docente stabile, pertanto, è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento. Inoltre, i Docenti stabili non possono essere stabili anche in altre istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili. Ai docenti stabili viene affidato l'insegnamento della maggior parte dei corsi.
- c) I requisiti per essere promosso a Docente ordinario, oltre a quelli previsti per essere Docente straordinario, sono: avere insegnato con profitto almeno tre anni come docente straordinario la disciplina al cui insegnamento è chiamato nell'Istituto; aver pubblicato lavori che segnino un progresso nella disciplina insegnata; avere il consenso scritto del proprio Ordinario; avere partecipato alla vita dell'Istituto.

Art. 17 – I Docenti stabili straordinari sono Docenti assunti a tempo pieno.

- a) requisiti per essere nominato docente straordinario sono: ricchezza di dottrina e senso di responsabilità ecclesiale e accademica; aver conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta o laurea specialistica; aver dimostrato attitudine all'insegnamento universitario (almeno per tre anni); aver dimostrato attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche; avere il consenso scritto del proprio Ordinario.
- b) la procedura di concorso o di cooptazione di un docente straordinario è stabilita dal Regolamento dell'Istituto. Spetta alla Facoltà la verifica delle condizioni per la concessione del *nulla osta* alla nomina, su richiesta delle autorità dell'Istituto.

Art. 18 – I Docenti non stabili, docenti incaricati, assistenti, invitati devono essere in possesso almeno della Licenza canonica o di un titolo equipollente e devono essere capaci di indagine scientifica ed avere buone attitudini all'insegnamento.

Art. 19 – I Docenti incaricati e invitati sono nominati dal Moderatore dell'Istituto, sentito il parere del Direttore e del Consiglio di Istituto, ferme restando le competenze delle autorità collegiali e personali della Facoltà di Teologia della PUL.

- a) Essi devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l'insegnamento presso le Facoltà ecclesiastiche.
- b) Gli incarichi hanno la durata di un anno. Il Consiglio di Istituto può proporre che un Docente di disciplina principale, dopo cinque anni consecutivi di insegnamento, sia incaricato *ad quinquennium*.

Art. 20 – I Docenti assistenti sono nominati dal Moderatore su proposta del Direttore e di un docente stabile e con l'approvazione del Consiglio di Istituto. Le loro funzioni didattiche e scientifiche vengono attribuite dal Direttore d'accordo con il Consiglio di Istituto. Compete al Docente assistente:

- a) assistere il docente stabile nell'insegnamento, nel lavoro seminariale e nella preparazione delle riunioni scientifiche;
- b) collaborare nello svolgimento degli esami;
- c) aiutare gli studenti nella elaborazione delle dissertazioni, sotto la guida del professore.

Il Docente assistente potrà essere incorporato nel corpo accademico dopo aver svolto un percorso di formazione accademica concordato con il Direttore, sentito il Consiglio di Istituto.

Art. 21 - I Docenti, impegnati a qualunque titolo nell'Istituto, compongono l'Assemblea dei Docenti dell'ISSR. Gli incontri dell'Assemblea dei Docenti sono finalizzati ad una valutazione della vita dell'Istituto, ad un aggiornamento delle prospettive dell'Istituto, ad una conoscenza dei Docenti, alla nomina dei rappresentanti in Consiglio di Istituto.

L'Assemblea dei Docenti - convocata e presieduta dal Direttore - si riunisce almeno una volta l'anno.

Art. 22 – L'incarico di Docente termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età. Ai Docenti ordinari, che a motivo di assunzione di un ufficio più importante o per malattia o per età cessano dall'insegnamento, è conferito il titolo di Docenti emeriti. Gli altri Docenti, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d'Istituto.

I Docenti emeriti e i Docenti incaricati possono essere invitati per l'insegnamento di singoli corsi fino all'età di settantacinque anni.

Art. 23 - La sospensione o la cessazione dall'ufficio di docenza può essere attivata da parte del Gran Cancelliere qualora il Docente abbia insegnato contro la Dottrina Cattolica o si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall'art. 22 delle *Ordinationes* della Costituzione *Sapientia Christiana*.

TITOLO IV

STUDENTI

Art. 24 – L'Istituto può accogliere tutti coloro che, forniti di regolare attestato, desiderino apprendere le Scienze Religiose in conformità con le finalità dell'Istituto.

Art. 25 – Gli *studenti* si dividono in ordinari, straordinari, uditori e ospiti.

Art. 26 – Gli studenti *ordinari* sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dall'Istituto. Per essere ammesso come ordinario, lo studente deve aver conseguito il titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università di Stato. A discrezione del Direttore, potrà essere richiesta allo studente la frequenza previa di qualche corso integrativo, con il regolare superamento dei rispettivi esami.

Art. 27 – Gli studenti *straordinari* sono quelli che mancano del titolo prescritto per l'iscrizione, pur frequentando tutte le discipline e sostenendo i relativi esami.

- a) Per essere iscritto come straordinario è necessario che lo studente dimostri di avere idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l'iscrizione.
- b) Gli studenti straordinari non possono ottenere i gradi accademici, ma possono chiedere un Attestato di frequenza.
- c) Il *curriculum* di detti studenti può essere valutato ai fini del passaggio a studenti ordinari solo qualora, *in itinere*, lo studente entrasse in possesso delle condizioni previste dall'articolo precedente.

Art. 28. Gli studenti uditori sono coloro che, non volendo conseguire il grado accademico nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza.

Art. 29 – Gli studenti ospiti sono coloro che, non volendo conseguire il grado accademico nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro

Art. 30 - Gli studenti che, avendo completato la frequenza del *curriculum* degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell'anno accademico conclusivo, diventano *fuori corso*.

Art. 31 – Gli studenti partecipano alla vita dell'Istituto nei modi determinati dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 32 – Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.

Art. 33 – Per gravi infrazioni di ordine disciplinare e morale, il Direttore può decidere di sospendere o dimettere uno studente, dopo aver consultato il Consiglio d'Istituto. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche mediante ricorso al Moderatore.

TITOLO V

OFFICIALI

Art. 34 – La vita dell'Istituto si giova di alcuni ufficiali: il Segretario, l'Economo, il Bibliotecario e il Personale ausiliario addetto.

Art. 35 – Spetta al Moderatore la nomina degli ufficiali, sentito il Direttore dell'Istituto.

Il Segretario

Art. 36 – Il *Segretario* è responsabile della Segreteria dell'Istituto. Il Segretario è nominato dal Moderatore, su proposta del Direttore, per un quinquennio, al termine del quale può essere confermato.

Art. 37 – Al Segretario spetta:

- a) Eseguire le decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio di Istituto.
- b) Ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione all'Istituto, di ammissione a sostenere gli esami, di conseguimento dei gradi accademici.
- c) Assicurare la funzionalità dell'Istituto e informare subito le competenti autorità accademiche su quanto ritenga necessario per raggiungere tale scopo.
- d) Conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma.
- e) Curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi.
- f) Compilare l'annuario dell'Istituto, il calendario e l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati.
- g) Fungere da segretario del Consiglio d'Istituto.

Art. 38 – Il Segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario approvato dal Direttore.

l'Economo

Art. 39 – L'*Economo* è il responsabile della gestione economica ordinaria dell'Istituto. È nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato.

Art. 40 – All'*Economo* spetta:

- a) Amministrare i beni dell'Istituto ed avere la responsabilità della cura ordinaria degli ambienti e di quanto contengono.
- b) Provvedere alla copertura economica delle iniziative culturali che vengono promosse dall'Istituto, mantenendosi perciò in collegamento con il Direttore.
- c) Curare la redazione dei registri contabili.
- d) Predisporre il preventivo e il rendiconto annuale.

Art. 41 – L'*Economo* può essere coadiuvato da personale ausiliario, approvato dal Direttore.

Il Bibliotecario

Art. 42 – Il *Bibliotecario* ha il compito di seguire le attività della biblioteca dell'Istituto. È nominato dal Direttore, sentito il parere del Consiglio d'Istituto.

Art. 43 – Spetta al Bibliotecario:

- a) assicurare una presenza continuativa nei locali della Biblioteca;
- b) custodire, ordinare ed incrementare il patrimonio bibliografico, dotando la Biblioteca di strumenti adeguati;
- c) presiedere all'utilizzo e alla sistemazione della biblioteca;
- d) catalogare i libri e le riviste in arrivo;
- e) consegnare e ritirare i volumi in prestito agli studiosi;
- f) presentare ogni anno al Direttore una relazione circa lo stato e l'incremento della Biblioteca stessa.

Personale ausiliario

Art. 44 – Il *personale ausiliario* è composto da persone che sono impiegate nella vita dell'Istituto nello svolgimento di incarichi di segreteria, catalogazione o altro. Questi ausiliari sono nominati dal Direttore, sentito il Consiglio d'Istituto e il Consiglio degli affari economici.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Art. 45 – La gestione economica dell'Istituto è sotto la sorveglianza di un Consiglio per gli affari economici, composto di almeno tre membri, nominati dal Moderatore. Ne è membro, con funzioni di segretario, l'*Economo* dell'Istituto. È convocato almeno due volte l'anno, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio d'Istituto e al Moderatore. Il Consiglio dura in carica cinque anni.

TITOLO VII

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 46 – Il curriculum degli studi dell'ISSR ha la durata di cinque anni: i primi tre anni per il conseguimento del Baccalaureato o Laurea in Scienze Religiose e i due anni successivi per il conseguimento della Licenza o Laurea magistrale in Scienze Religiose.

Art. 47 – L'Istituto prevede nel secondo ciclo biennale una specializzazione con indirizzo pedagogico-didattico.

Art. 48 – Per quanto concerne l'ordinamento degli studi, nel quinquennio i crediti dovranno essere almeno 300 (ECTS).

Art. 49 – Il programma degli studi e il curriculum dell'ISSR prevede nel primo ciclo triennale le seguenti discipline:

- a) Storia della Filosofia;
- b) Filosofia sistematica;
- c) Sacra Scrittura;
- d) Teologia fondamentale;

- e) Teologia dogmatica;
- f) Teologia morale;
- g) Teologia spirituale;
- h) Teologia Liturgica;
- i) Patrologia e Storia della Chiesa;
- j) Diritto Canonico.

Nel Biennio vengono proposte discipline teologiche e altre di indirizzo didattico, quali: Filosofia della religione; Storia delle religioni; Ecumenismo; Pedagogia generale; Teoria e Legislazione della scuola; Teologia spirituale; Teologia pastorale fondamentale; Dottrina sociale della Chiesa; Psicologia generale; Didattica IRC; Scienze della comunicazione; Islamismo; Pastorale giovanile; Pastorale familiare; Psicologia della religione; Arte sacra; Antropologia culturale.

TITOLO VIII

GRADI ACCADEMICI

Art. 50 – I gradi accademici di Baccalaureato o Laurea e di Licenza o Laurea magistrale in Scienze religiose sono conferiti dalla Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università Lateranense, cui l'ISSR è collegato.

Art. 51 – I requisiti per conseguire il Baccalaureato in scienze religiose sono:

- a) aver frequentato il ciclo triennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
- b) aver composto un elaborato scritto di tipo seminariale e averlo discusso pubblicamente, conforme alle norme indicate dal Regolamento, che mostri la capacità di impostazione dell'argomento scelto e di ricerca scientifica;
- c) aver superato l'esame finale sintetico su apposito tesario, davanti ad una Commissione di almeno tre docenti, secondo le indicazioni stabilite dal Regolamento.

Art. 52 – I requisiti per conseguire la Licenza in Scienze Religiose sono:

- a) aver frequentato il ciclo quinquennale di studi ed aver superato le verifiche di profitto prescritte;
- b) aver composto un elaborato scritto, conforme alle norme indicate dal Regolamento, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto, e averlo sottoposto a pubblica discussione nella sessione prevista davanti ad una commissione di almeno tre docenti.

TITOLO IX

SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI

Art. 53 – Per il raggiungimento dei suoi fini, l'ISSR cura l'incremento della Biblioteca fornita e aggiornata, in libri e riviste specializzate in scienze teologico-religiose, e dispone di adeguati supporti multimediali.

Art. 54 – La copertura economica dell'attività dell'ISSR, compresi la Biblioteca e i sussidi didattici, conta su una quota di intervento dell'Arcidiocesi di Fermo, sulle tasse degli studenti e su eventuali integrazioni derivanti da donazioni e da altre elargizioni.

NORMA TRANSITORIA

Art. 55 – Le modalità e possibilità di passaggio di studenti dal vecchio al nuovo ordinamento, nonché - per coloro che abbiano già conseguito il titolo accademico di *Magistero in Scienze religiose* alla fine del curriculum quadriennale - la possibilità e le modalità per conseguire la Licenza o Laurea magistrale in Scienze Religiose sono regolate direttamente dalla Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università Lateranense.